



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia UE, sez. III, 19 settembre 2019, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;
2. Corte di giustizia UE, sez. IV, 19 settembre 2019, sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea;
3. Corte di giustizia UE, sez. III, 19 settembre 2019, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
4. Corte di giustizia UE, sez. V, 18 settembre 2019, sulla proroga di una concessione di lavori autostradali, senza pubblicazione del bando di gara.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

5. Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2019, n. 23102, sulla domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla perdita della proprietà di un fondo occupato ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un'opera pubblica;
6. Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2019, n. 23101, sull'eccesso di potere del Consiglio di stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione;
7. Cass. civ., sez. un., 12 settembre 2019, n. 22772, sul conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.a.r. oltre il limite della prima udienza.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

8. Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2019, n. 6236, dichiara legittimo il referendum consultivo per la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre;

9. [Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6219](#), rimette alla Corte di giustizia UE l'introduzione di imposizioni informative e fiscali ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare;
10. [C.g.a., sez. giurisdizionale, 18 settembre 2019, n. 823](#), su contratti della pubblica amministrazione – Commissione di gara – Riconvocazione per nuovo esame delle offerte su ordine del giudice - Diversa composizione – Possibilità.
11. [Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2019, n. 6121](#), sui limiti alla prosecuzione dell'attività di cava in Campania, ai sensi dell'art. 36, l. reg. n. 54 del 1985.

[Corte federale d'appello della F.I.G.C., sezioni unite](#)

12. [Corte federale d'appello, sez. un., com. uff. n. 017, udienza del 6 agosto 2019](#), sull'assegnazione alla FC Internazionale Milano s.p.a. del titolo di Campione d'Italia per la stagione 2005/2006.

[Corte di giustizia dell'Unione europea](#)

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 19 settembre 2019, C – 467/18 – EP con l'intervento di Rayonna prokuratura Lom, KM, HO.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

“ 1)) *La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della*

privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano a una procedura giudiziaria, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. La direttiva 2012/13 deve essere interpretata nel senso che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall'urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia.

2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, e l'articolo 12 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale.

3) La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che né tale direttiva né suddetta disposizione della Carta dei diritti fondamentali si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, come quella prevista dagli articoli 155 e seguenti dello Zakon za zdraveto (legge sulla sanità), di cui trattasi nel procedimento principale, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi.

4) Il principio della presunzione di innocenza, di cui all'articolo 3 della direttiva 2016/343, deve essere interpretato nel senso che esso esige nell'ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale che il pubblico ministero fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l'autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo."

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, sentenza 19 settembre 2019, C – 95/18 e 96/18 – Sociale Verzekeringsbank contro F. van den Berg, H.D. Giesen, C.E. Franzen.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

" 1) Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore migrante residente nel territorio di tale Stato membro, soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro di occupazione, in forza dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, non è assicurato ai fini del sistema previdenziale di detto Stato di residenza, anche qualora la normativa dello Stato membro di occupazione non

conferisca a detto lavoratore alcun diritto ad una pensione di vecchiaia o agli assegni familiari.

2) L'articolo 13 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro nel cui territorio risiede un lavoratore migrante e che non è competente ai sensi di tale articolo subordini la concessione del diritto ad una pensione di vecchiaia a detto lavoratore migrante ad un obbligo di assicurazione che comporta il versamento di contributi obbligatori."

(3)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 19 settembre 2019, C – 34/18 – Ottília Lovasné Tóth contro ERSTE Bank Hungary Zrt.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

" 1) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale e avente per effetto o per oggetto di invertire l'onere della prova a danno del consumatore.

2) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso non riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di far legittimamente sopporre al consumatore che egli è tenuto ad adempiere tutte le sue

obbligazioni contrattuali, anche qualora esso ritenga che talune prestazioni non siano dovute, dal momento che siffatta clausola non altera la posizione giuridica del consumatore tenuto conto della normativa nazionale applicabile e, dall'altro, che esso riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di limitare l'esercizio, da parte del consumatore, di azioni giudiziarie o vie di ricorso, quando l'importo residuo dovuto sia stabilito con atto notarile dotato di efficacia probatoria, consentendo al creditore di porre fine alla controversia in modo unilaterale e definitivo.

3) L'articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che il professionista fornisca informazioni complementari relative a una clausola redatta in modo chiaro, ma i cui effetti giuridici possono essere stabiliti solo per mezzo di un'interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che non siano oggetto di una giurisprudenza uniforme.

4) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera m), dell'allegato a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce a una clausola contrattuale che autorizza il professionista a valutare unilateralmente se la prestazione che incombe al consumatore sia stata eseguita conformemente al contratto."

(4)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla proroga di una concessione di lavori autostradali, senza pubblicazione del bando di gara.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, sentenza 18 settembre 2019, C – 526/17 – Commissione europea contro Repubblica italiana.](#)

La Corte di giustizia ha stabilito che:

" 1) La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) *La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla Repubblica italiana. A carico della Repubblica italiana resta un quarto delle proprie spese.*”

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(5)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla perdita della proprietà di un fondo occupato ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un'opera pubblica.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 settembre 2019, n. 23102 – Pres. Tirelli, Est. Mercolino.](#)

Le Sezioni unite precisano che: “la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio, richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel

caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo. La predetta giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall'art. 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata; essa si estende quindi a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 maggio 2014, n. 12178; 5 aprile 2013, n. 8349; 29 marzo 2013, n. 7938)."

(6)

Le Sezioni unite si pronunciano sull'eccesso di potere del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 settembre 2019, n. 23101 – Pres. Tirelli, Est. Mercolino.](#)

Le Sezioni unite precisano che: *“In quanto concernenti l'accertamento dei fatti risultante dalla decisione impugnata per revocazione e le conseguenze della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, tali censure non investono*

l'osservanza, da parte del Consiglio di Stato, dell'ambito dei poteri ad esso spettanti in sede di verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell'istanza di revocazione, e segnatamente della sussistenza dello errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, il cui riscontro, costituendo l'unico oggetto della pronuncia d'inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni della propria giurisdizione.

L'estraneità a quest'ultimo profilo esclude la possibilità di dare ingresso alle censure proposte, conformemente al costante orientamento di questa Corte, secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione, può insorgere questione di giurisdizione soltanto con riguardo al potere giurisdizionale esercitato mediante la statuizione adottata sulla revocazione stessa (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1520; 23 luglio 2014 n. 16754; 30 luglio 2008, n. 20600; 24 novembre 1986, n. 6891; 19 febbraio 1982, n. 1049). Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, trova applicazione, in particolare, allorché, come nella specie, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo in tal caso escludersi in linea di principio l'ammissibilità del ricorso per cassazione, giacché con esso non potrebbe venire in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9150)."

(7)

Le Sezioni unite dichiarano inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.a.r. per il Lazio, perché proposto oltre il limite della prima udienza di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22772 – Pres. Manna, Est. Garri.

Le Sezioni unite precisano che: *“nel verificare la tempestività del conflitto negativo di giurisdizione sollevato in un giudizio davanti al giudice ordinario sulla base degli analoghi principi dettati dell’art. 59 comma 3 della legge n. 69 del 2009, che dispone che, il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta possa sollevare d’ufficio, con ordinanza, la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, “fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”, [...] tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il limite, oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, è costituito dall’adozione di provvedimenti che ne presuppongano la giurisdizione (cfr. per un caso di consumazione del potere di discutere della questione di giurisdizione Cass. civ., sez. un., 17 luglio 2018 n. 19045 ed anche Cass. civ., sez. un. 11 aprile 2018 n. 8981) al fine di evitare inutili dispendi di attività processuale con conseguente obbligo del giudice successivamente adito di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso provocando l’intervento risolutore delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. oltre alla già citata Cass. civ., sez. un., n. 8981 del 2018, anche Cass. civ., sez. un., n. 63 del 2016 n. 10922 del 2014).*

Secondo le Sezioni unite tali principi sono applicabili anche nel caso di specie nel quale il giudice amministrativo della Toscana, davanti al quale era stata riassunta la controversia a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, avrebbe dovuto, prima di verificare e quindi ritenere la propria incompetenza territoriale (per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio), sollevare il conflitto di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite.

Per effetto della decisione sulla competenza territoriale, infatti, il potere di discutere della questione di giurisdizione davanti al giudice o ritenuto territorialmente competente e davanti al quale la controversia è stata nuovamente riassunta è stato definitivamente consumato atteso che la decisione sulla competenza territoriale postula il necessario riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo

adito in riassunzione. La questione di competenza territoriale presuppone infatti l'esistenza della giurisdizione che dunque non è più contestabile dal giudice territorialmente competente che subiscile l'inerzia del Tar inizialmente adito."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(8)

La V Sezione dichiara legittimo il referendum consultivo per la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre.

[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 settembre 2019, n. 6236 – Pres. Severini, Est. Fantini.](#)

Ha chiarito la Sezione che non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario.

La valutazione di opportunità del distacco appartiene alla responsabilità delle competenti istanze politiche e normative e non può essere svolta dal giudice, il quale deve lasciare le scelte politiche ai soggetti politicamente responsabili, incluse le popolazioni interessate, perché al giudice spetta solo di valutare se il procedimento seguito presenta i vizi di legittimità che gli sono denunciati.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, accertato che non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario. In particolare, dall'eventuale esito favorevole del referendum non discende automaticamente che il capoluogo della Città metropolitana divenga Mestre per il maggior numero di abitanti e che a causa di questo effetto il referendum sia inammissibile, spiega una nota.

Negando il referendum, del resto, si avrebbe una discriminazione dei cittadini interessati, che verrebbero privati del diritto costituzionale di esprimersi sul cambiamento dei loro assetti comunali. Quale poi sarà il Capoluogo - se la proposta passerà -, sarà deciso da una separata e autonoma valutazione di opportunità nelle sedi competenti e comunque, la legge n. 56 del 2014 "nomina 'Venezia' la città metropolitana, così intendendo quale sia il conseguente comune capoluogo".

(9)

La IV Sezione rimette alla Corte di giustizia dell'Unione Europea l'introduzione di imposizioni informative e fiscali ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 18 settembre 2019, n. 6219 – Pres. f.f. Forlenza, Est. Lamberti.](#)

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

“Dica la Corte di giustizia dell'Unione europea:

a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE, l'art. 8 della direttiva 98/34/CE e l'art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell'informazione”

consistenti in obblighi informativi (trasmissione all' Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all' Erario);

b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, ostino ad una normativa nazionale che:

- introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti;

- introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l'obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta;

- introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale;

- introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'obbligo di operare quali responsabili d'imposta in relazione all'imposta di soggiorno;

c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un'impresa le inefficienze dello Stato nell'accertamento e riscossione delle imposte."

Ha osservato la Sezione che l'esegesi delle disposizioni nazionali e, soprattutto, euro-unitarie propugnata da parte ricorrente, secondo cui vi è un insanabile contrasto delle prime con le seconde, non è invero l'unica che può trarsi dal complesso normativo rilevante ai fini di causa: la contrapposta esegesi coltivata dal T.a.r. e condivisa dalle odierne parti resistenti, invero, non presenta chiari tratti di patente irragionevolezza.

Tale considerazione è di per sé sufficiente – impregiudicato ogni altro profilo – a rendere necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, in considerazione del monopolio interpretativo del diritto euro-unitario che i Trattati assegnano alla Corte di giustizia, della natura di

Giudice di ultima istanza rivestita dal Consiglio di Stato e della specifica richiesta in tal senso svolta, sia pure in subordine, da parte ricorrente.

Come noto, in presenza della richiesta di una parte processuale di ottenere dalla Corte l'esatta interpretazione del diritto euro-unitario (originario o derivato) rilevante ai fini di causa, il Giudice di ultima istanza è di regola tenuto a disporre la rimessione alla Corte, fatte salve puntuali e tassative ipotesi.

In particolare, in disparte i casi di controversie fittizie (Corte di giustizia, sentenza 11 marzo 1980, C-104/79, Foglia) o di questioni puramente ipotetiche (Corte di giustizia, sentenza 18 luglio 2013, C-136/12, Consiglio Nazionale dei geologi), secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia il dovere di rimessione esula soltanto allorché la questione sia materialmente identica ad altra già affrontata e risolta dalla Corte; inerisca ad punto di diritto già affrontato e risolto dalla Corte, sia pure nell'ambito di una controversia non strettamente identica; pur non ancora affrontata dalla Corte, sia comunque tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio sull'esatta interpretazione da riconoscere al diritto euro-unitario.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(10)

Il C.g.a. enuncia una serie di principi su: Contratti della pubblica amministrazione – Commissione di gara – Riconvocazione per nuovo esame delle offerte su ordine del giudice - Diversa composizione.

[C.g.a., sezione giurisdizionale, sentenza 18 settembre 2019, n. 823 – Pres. De Nictolis, Est. Modica de Mohac.](#)

Ha chiarito il C.g.a. che la sussistenza di una precisa istanza della parte volta ad ottenere che il giudizio fosse devoluto ad una diversa commissione di valutazione appare sostanzialmente irrilevante.

E ciò perché nel processo amministrativo, il “principio dispositivo” vale senz’altro per quanto attiene alla domanda giudiziale (nel senso che al Giudice è inibito giudicare *ultra petita*), nonché, parzialmente, anche per il meccanismo probatorio (che, com’è noto, è solamente in parte nella disponibilità delle parti, ben potendo essere disposte d’ufficio sia l’acquisizione di documenti, informazioni e/o chiarimenti, sia la consulenza tecnica e la verifica), mentre non opera in relazione alle ‘specifiche modalità’ di assunzione e/o di acquisizione delle prove (o dei documentati chiarimenti volti ad assumere la consistenza di prove), nè in relazione alle ‘modalità di attuazione’ delle ‘operazioni’ strumentali alla formazione della prova.

Tali “modalità operative” sono - di regola e per lo più - disciplinate dalla legge (come nel caso della “c.t.u.”, per la quale la legge stabilisce le regole volte ad assicurare il contraddittorio e l’imparzialità; o nel caso della “prova testimoniale”, per la quale la legge stabilisce le regole di assunzione, etc.,). Ma è evidente che la concreta organizzazione di tutte le attività processuali ed operazioni che non sono espressamente (e meticolosamente) disciplinate dalla legge processuale, non può che essere devoluta e riservata alla competenza del Giudice, concretandosi in un’attività intimamente connessa alla sua funzione, e nella quale si manifesta la sua abilità ed il suo intuito nel perseguimento della ricerca della verità (e della giustizia).

Ha aggiunto il C.g.a. di non ignorare che l’art. 77, comma 11, del nuovo codice dei contratti pubblici che sancisce il principio secondo cui “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

Ma non può non rilevarsi che la norma richiamata mal si attaglia al caso in cui l'aggiudicazione non è stata "annullata", essendo ancora in itinere il procedimento di valutazione volto a verificare quale debba essere la ditta alla quale aggiudicare l'appalto; né è stata annullata l'esclusione di un concorrente. Tale norma in esame si applica, dunque, allorquando venga in rilievo un vizio che abbia inficiato l'aggiudicazione, e non anche nel caso in cui la necessità di modificare la composizione della commissione di gara è sorta nell'ambito del processo amministrativo, in conseguenza di una decisione giudiziaria rimasta ineseguita, ed al fine di consentirne la corretta attuazione.

(11)

La II Sezione si pronuncia sui limiti alla prosecuzione dell'attività di cava in Campania, ai sensi dell'art. 36, l. reg. n. 54 del 1985.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 10 settembre 2019, n. 6121 – Pres. Carlotti, Est. Guarracino.](#)

Ha chiarito la Sezione che la l. reg. Campania 13 dicembre 1985, n. 54, in materia di coltivazione di cave e torbiere, nel subordinare ad autorizzazione o concessione regionale la coltivazione dei giacimenti, ha previsto, all'art. 36, in via transitoria, la possibilità di proseguire le coltivazioni in atto alla data della sua entrata in vigore, previa presentazione di apposita domanda debitamente documentata, purché dette coltivazioni fossero state a suo tempo denunciate ai sensi dell'art. 28, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e sul presupposto della continuità soggettiva ed oggettiva del soggetto imprenditore e del giacimento (Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 1999, n. 321). Si è rilevato in giurisprudenza che «[s]econdo l'esegesi letterale e logica del comma 1 dell'art. 36, non sembra dubbio che unico titolo di legittimazione alla prosecuzione è la presentazione tempestiva della relativa domanda:

tanto che solo nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine prescritto la coltivazione deve cessare e, se prosegue, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché — qualora vi sia alterazione dell'ambiente — all'obbligo di ripristino o di ricomposizione ambientale (comma 2 dell'art. 36, che richiama l'art. 28)» (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2001, n. 30).

L'articolo difetta di una previsione sugli effetti del silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda e, in ogni caso, sulla durata del regime transitorio, alimentando l'ipotesi suggestiva che la coltivazione delle cave legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore della legge possa proseguire anche sine die, almeno sino a che l'autorità regionale non neghi l'autorizzazione richiesta.

Si tratterebbe, tuttavia, di un esito paradossale, contrario alla natura sicuramente transeunte del regime in questione (qualificato transitorio già nella rubrica della norma) ed irrazionale nell'implicare, col fatto che per le coltivazioni in regime transitorio non vi sarebbe alcuna autorizzazione che potrebbe scadere, che solo i nuovi autorizzati sarebbero sottoposti sicuramente all'ordinario termine massimo ventennale; oltre che in contrasto coi superiori principi di rango comunitario e costituzionale.

E per vero un tale, abnorme, esito è avversato, sul piano sistematico, dal richiamo operato dal medesimo art. 36, per la presentazione della domanda di proseguimento della coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, all'articolo che disciplina la procedura ordinaria per l'autorizzazione di nuove cave (cfr. art. 36, comma 1: «La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge»).

Quest'ultimo, infatti, impone che nella domanda sia indicato il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione (art. 8, comma 1, lett. f), di

modo che non può dubitarsi che, in definitiva, anche le coltivazioni in atto (per le quali è prescritta identica domanda) devono essere soggette ad un termine - il quale, in difetto di diversa previsione, non può essere che quello massimo ordinario, comune a tutte le altre - e che la mancata definizione della domanda di autorizzazione non può costituire una causa od un espediente tale da vanificare tale imprescindibile regola.

A chiarire definitivamente la volontà del legislatore regionale è, comunque, l'art. 16 della l. reg. Campania 11 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale per l'anno 2005). La disposizione stabilisce che «[n]elle more dell'approvazione del Piano regionale attività estrattive le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2006. La proroga è applicabile alle attività autorizzate e legittimamente esercitate e la prosecuzione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati, sussistendo le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità dei progetti stessi».

Essa riguarda indistintamente tutte le attività estrattive legittimamente proseguite in regime transitorio ai sensi della l. reg. Campania n. 54 del 1985 e, prorogandole *ex lege* fino alla data del 30 giugno 2006 (sei mesi oltre il ventennio dall'entrata in vigore della l. reg. n. 54 del 1985), altrettanto indistintamente ne presuppone la scadenza anteriore, confermando la tesi dell'applicabilità (anche) ad esse del termine ventennale e, comunque, manifestando la inequivoca volontà legislativa di chiudere quell'esperienza transitoria alla data del 30 giugno 2006.

Corte federale d'appello della F.I.G.C., sezioni unite

(12)

Le Sezioni unite federali si pronunciano sul reclamo presentato dalla società Juventus Football Club Spa, sull'assegnazione alla FC

Internazionale Milano Spa del titolo di Campione d'Italia per la stagione 2005/2006.

[Corte federale d'appello, sezioni unite, com. uff. n. 017, udienza del 6 agosto 2019 – Pres. ed Est. Cirillo.](#)

Le Sezioni unite federali precisano che è inammissibile la richiesta di annullamento di un atto in autotutela effettuata a distanza di ben 8 anni dalla sua adozione, motivata sulla circostanza che le pronunce nel frattempo intervenute hanno avuto carattere non processuale e che quindi non è stato possibile ottenere una pronuncia che prendesse in esame i motivi sostanziali della richiesta della ricorrente.

Le Sezioni unite ricordano *“che è onere della parte individuare il giusto giudice, ossia quello che ha giurisdizione e competenza sulla domanda proposta. Quindi, ove l'individuazione sia stata errata, l'errore va a questa imputato e non ad altri. Anche la mancata indicazione nelle decisioni nel frattempo intervenute del giudice competente non costituisce ragione sufficiente per una remissione in termini per la proposizione del [...] gravame; tanto più che il giudice ordinario nella sua massima espressione ha radicato la giurisdizione presso il giudice sportivo. Poi spetta alla parte individuare il giudice competente in base all'ordinamento sportivo.*

Non è accoglibile la tesi che soltanto con il passaggio in giudicato della declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale si sarebbero realizzate le condizioni per l'esercizio delle facoltà impugnatorie ammesse dall'ordinamento sportivo, perché l'insindacabilità degli atti di cui si discute davanti a qualsiasi giudice statale non costituisce una sopravvenienza (fattuale e/o giuridica) maturata all'esito dei giudizi di impugnazione promossi dinanzi alla Corte d'Appello ed alla Cassazione, ma un dato del quale i suddetti contenziosi si sono limitati ad accertare con effetti meramente dichiarativi.”